



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1067 DEL 13 novembre 2019

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da AEC Illuminazione S.r.l. – Accordo quadro per la fornitura di apparecchi per l’illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led, dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori “Smart City” per gli enti associati ASMEL. Importo a base di gara euro: 831.320.954,55. S.A.: ASMEL Consortile sc.a r.l.

PREC PB/145/19/F

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 67067 del 26.8.2019 presentata dalla AEC Illuminazione S.r.l. relativamente all’Accordo quadro per la fornitura di apparecchi per l’illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led, dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori “Smart City” per gli enti associati ASMEL;

VISTO in particolare il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito alla presunta illegittimità della clausola contenuta nel disciplinare di gara che prevede la presentazione a pena di esclusione (in quanto elemento essenziale dell’offerta e motivo di inammissibilità della stessa) di un atto unilaterale d’obbligo che prevede il versamento da parte degli aggiudicatari di un importo a titolo di corrispettivo di euro 80.000,00 indipendentemente dal plafond assegnato;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 20.9.2019;

VISTA la memoria inoltrata da ASMEL Consortile S.c. a.r.l. con la quale la stazione appaltante precisa che considerato il valore dell’appalto appare del tutto marginale il peso economico pari a meno dello 0,01% nella misura di euro 80,00 a carico solo dell’aggiudicatario;

CONSIDERATO quanto più volte affermato dall’Autorità in tema di spese di gestione delle procedure di gara poste a carico dell’aggiudicatario (vedasi Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25.02.2015; Delibera n. 1123 del 28.11.2018), circa l’assenza di disposizioni legislative che abilitino le stazioni appaltanti a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto, con la conseguente illegittimità della relativa previsione di bando;

CONSIDERATO quanto di recente ribadito dall’Autorità con delibera n. 926 del 16.10.2019;

RITENUTO pertanto che nel caso di specie, la clausola contenuta nel disciplinare di gara, oggetto di specifica contestazione da parte istante appare non conforme al quadro normativo di riferimento



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

e a quanto nel tempo affermato e ribadito dall'Autorità in ordine agli oneri posti a carico dell'aggiudicatario relativi alle spese di gestione delle procedure di gara,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non sia conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante che preveda nella *lex specialis* di gara, a carico dell'aggiudicatario, il pagamento di un corrispettivo per le spese di gestione della relativa procedura.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 novembre 2019
Il segretario Rosetta Greco